



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 17/71 del 19.5.2022

Indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 6/2020.

1) Premessa

Le presenti indicazioni operative sono rivolte ai competenti uffici della Direzione generale della Sanità ai fini della gestione degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 6/2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.

2) Ambito di applicazione

Le prescrizioni di cui alle presenti indicazioni operative si applicano alla gestione dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali concessi, a decorrere dall'A.A. 2019/2020, dalla Regione Autonoma della Sardegna in applicazione della L.R. n. 6/2020.

Sulla base di future disposizioni da adottarsi con legge regionale, le medesime indicazioni operative saranno altresì applicabili agli ulteriori benefici concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna per la formazione/specializzazione dei professionisti sanitari (ad es. borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica, borse di studio per la frequenza del corso di formazione in medicina generale etc.).

3) Art. 4 L.R. n. 6/2020 - Requisiti per l'accesso ai contratti aggiuntivi regionali

L'art. 4 della L.R. n. 6/2020 prevede, quale condizione di accesso al beneficio, oltre all'abilitazione alla professione medica e all'utile collocamento nella graduatoria di cui all'art. 36, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 368/1999, il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;
- 2) non aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992 n. 5, o ai sensi della legge regionale 6 marzo 2020 n. 6, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.

A tale riguardo si precisa che, con riferimento al concetto di residenza, si rimanda a quanto previsto dal Codice civile e alle leggi vigenti in materia, mentre per "beneficiari" si intendono non solo coloro che hanno interamente fruito del contratto di formazione specialistica, ma anche coloro che hanno rinunciato al beneficio dopo aver iniziato le attività didattiche o che hanno interrotto le medesime. Elemento dirimente è pertanto l'effettivo inizio della formazione, che determina la maturazione del diritto a percepire i relativi emolumenti, e che preclude il subentro nel contratto, in analogia a quanto previsto per i contratti di formazione specialistica statali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4) Art. 5 L.R. n. 6/2020 - Obblighi dei medici

L'art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 6/2020 prevede l'obbligo del medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale di prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione Autonoma della Sardegna e presso le Università dell'isola qualora l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.

L'obbligo in capo ai beneficiari del contratto aggiuntivo regionale è da intendersi quale impegno a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento della specializzazione, alle procedure indette dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna, e dalle Università sarde, dalle strutture e dagli enti pubblici o a stipulare contratti con enti convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, per il reclutamento di professionisti sanitari che prevedano tra i requisiti per la partecipazione la specializzazione conseguita dal beneficiario, e ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnati. Ai fini dell'adempimento di tale obbligo, sono idonee tutte le tipologie di incarico, anche a tempo determinato o con altra forma di contratto flessibile e in convenzione, anche non continuativi, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale. L'obbligo è considerato assolto attraverso la partecipazione alle procedure di reclutamento di cui sopra nel triennio di riferimento e all'accettazione degli incarichi proposti, anche nel caso in cui il servizio effettivamente prestato sia inferiore ai tre anni. Per garantire l'osservanza degli obblighi degli specializzandi assegnatari di contratti aggiuntivi regionali, i competenti uffici regionali effettuano verifiche a campione in una percentuale minima di almeno il 10 per cento.

L'onere informativo in capo alla RAS, concernente l'interesse regionale alla collaborazione dei beneficiari, può essere adempiuto anche attraverso avviso pubblico riferibile a singoli anni accademici e/o a singole specialità da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale della RAS e presso gli Ordini professionali di riferimento della regione Sardegna.

5) Art. 6 L.R. n. 6/2020 - Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali

L'art. 6 della L.R. n. 6/2020 prevede due cause di inadempimento del rapporto contrattuale:

- 1) rinuncia anticipata al corso di studi e successiva stipula, nel triennio successivo, di un nuovo contratto di formazione specialistica;
- 2) inadempimento all'obbligo di prestare servizio in Sardegna di cui all'art. 5, comma 1 lett. c).

In entrambi i casi la norma prevede che lo specializzando restituisca il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità. A tal proposito, con riferimento alle modalità di restituzione delle somme dovute, è consentito all'interessato optare tra la modalità di restituzione in un'unica soluzione ovvero con pagamento rateale secondo i seguenti scaglioni di importo:

- per importi fino a euro 1.000,00: restituzione in un'unica soluzione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- per importi da euro 1.000,01 a euro 12.000,00: restituzione in 12 rate mensili di pari importo;
- per importi da euro 12.000,01 a euro 24.000,00: restituzione in 24 rate mensili di pari importo;
- per importi superiori a euro 24.000,00: restituzione in 36 rate mensili di pari importo.

Si precisa che il mancato, tardivo o inesatto pagamento anche di una sola rata mensile determinerà la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di versare la somma dovuta in un'unica soluzione.

Poiché la RAS non intrattiene rapporti finanziari diretti con gli specializzandi beneficiari, ma eroga le risorse per il tramite delle Università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione, la riscossione è demandata agli Atenei presso i quali sono iscritti i beneficiari debitori. Le Università riverseranno nel bilancio regionale le somme riscosse secondo gli ordinari rapporti finanziari in essere con la RAS per la gestione dei contratti di formazione specialistica. Si precisa che la norma prevede la restituzione delle sole somme nette percepite dal beneficiario, pertanto le Università non dovranno attivare procedure di recupero dei contributi versati presso gli enti previdenziali.